



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 03/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE, INQUINAMENTO ACUSTICO - ELETTROMAGNETICO - LUMINOSO 26 agosto 2015, n. 20

D.Lgs 105/2015 art. 32 c. 1 e D.Lgs. 334/99 e smi. art. 25 - Misure di controllo. Stabilimento "MADOGAS S.r.l." con sede operativa nella Zona Industriale oltre S.S. n. 98 Bari Foggia - 70033 Corato (BA) e sede legale in Via Vecchia Trani A.C. - 70033 Corato (BA). Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza.

L'anno 2015 addì 26 del mese di agosto in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso,

Il Dirigente dell'Ufficio,
ad interim il Dirigente del Servizio,

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione Riforma dell'Amministrazione n.22 del 20.10.2014 con la quale, tra l'altro, è stato istituito presso il Servizio Rischio Industriale, l'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso;

Visto il D.Lgs. 17 Agosto 1999, n.334 e smi. «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 novembre 1997 «Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 Marzo 2009, n. 232 recante «Linee guida recanti criteri e procedure per la conduzione, nelle more del decreto previsto

dall'art.25, comma3 del D.Lgs. 334/99, delle verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato articolo 25 del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/05.»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Marzo 2010, n.801 «Attuazione del D.Lgs334/99 e smi.. Avvio delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 Luglio 2010, n.1553 «Attuazione del D.Lgs334/99 e smi.. Istituzione dell'Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l'effettuazione delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e.....»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 Giugno 2012, n.1097 «Misure di controllo di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi. (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni.»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27 Maggio 2014, n. 979 «Aggiornamento procedura per le verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi., riguardanti gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto»;

Visto l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e smi., aggiornato al 30 giugno 2015 e adottato con Determinazione del Dirigente Servizio Rischio Industriale n.17 del 31 luglio 2015, che nella sezione A (sezione riservata agli stabilimenti di soglia inferiore), al codice regionale 4BA, annovera lo stabilimento "MADOGAS S.r.l.";

Visto il recente D.Lgs 105/2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE, che abroga e sostituisce il D.lgs 334/99 e smi e che all'art. 32 "Norme finali e transitorie" comma 1 stabilisce "Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorità competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorità previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O.

Premesso che,

l'art. 25 del D.lgs. n. 334/1999 e smi. individua la Regione quale Autorità competente per lo svolgimento delle verifiche ispettive finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.8 del richiamato D.lgs.;

con le richiamate DDGR n. 801 del 23.03.2010, n. 1553 del 05.07.2010, n. 1097 del 05.06.2012, n.979 del 27.05.2014, la Regione Puglia ha disciplinato lo svolgimento di dette visite ispettive ed ha demandando ad Arpa Puglia l'effettuazione delle stesse;

lo stabilimento "MADOGAS S.r.l.", nel mese di maggio 2013 è stato oggetto di prima visita ispettiva svolta da ARPA Puglia, le cui risultanze sono state riportate nel "Rapporto Finale di Ispezione" nota prot.

n. 43053 del 26.07.2013 e fatte proprie da questo Servizio con DD. 54 del 29.08.2013.

Considerato che,

con riferimento a quanto previsto dalla DGR 1553/2010 e in particolare dall'allegato "Linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive" che prevede una frequenza almeno biennale delle verifiche ispettive e in osservanza della programmazione visite ispettive 2015, ARPA Puglia con nota prot. 13354 del 09.03.2015 ha comunicato al Gestore dello stabilimento in oggetto l'avvio della visita ispettiva;

per lo svolgimento della suddetta visita ispettiva ARPA Puglia ha costituito una Commissione, composta da funzionari tecnici della Direzione Scientifica - Servizio TSGE che nei giorni 18-19 marzo 2015 e 12 giugno 2015 ha ispezionato lo stabilimento "MADOGAS S.r.l.", con le seguenti finalità così sintetizzate:

- accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore conducendo un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, di cui al D.Lgs. 334/99 e smi. ed al D.M. del 9 agosto 2000;
- verificare l'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- raccogliere informazioni specifiche in merito a:
 - eventuali modifiche intervenute nello stabilimento ai sensi del DM 9 Agosto 2000;
 - azioni adottate dal gestore al fine di ottemperare a eventuali prescrizioni impartite a conclusione dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 21 del D.Lgs 334/99 e smi.;
 - stato di validità del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero, stato di avanzamento dell'iter di rilascio dello stesso;
 - conformità dei requisiti del Piano di Emergenza Interno e relative misure adottate dal Gestore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
 - azioni correttive adottate dal Gestore relativamente ad indicazioni o prescrizioni derivanti da ispezioni o sopralluoghi disposti da altri enti, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza correlati all'informazione, formazione ed equipaggiamento;
 - azioni intraprese dal Comune, con riferimento allo stabilimento ispezionato, in merito alla pianificazione urbanistica e territoriale nell'area circostante e all'informazione alla popolazione;
 - eventuali azioni adottate dal gestore per l'adeguamento alle prescrizioni o richieste formulate nel Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP) dall'Autorità Portuale;
- la richiamata Commissione, concluse le attività ispettive, ha predisposto il "Rapporto Finale di Ispezione", trasmesso dalla Direzione Scientifica - Servizio TSGE di Arpa Puglia con nota prot. n. 37672 del 03.07.2015;
- le predette attività ispettive e il conseguente "Rapporto Finale di ispezione" sono stati svolti ai sensi della normativa previgente all' entrata in vigore del D.lgs 105/2015 che abroga il D.lgs 334/99 e smi.;
- l'art. 32 comma 1 del D.Lgs 105/2015 consente di concludere il procedimento di cui alla visita ispettiva in questione avvalendosi delle disposizioni di cui al previgente D.lgs 334/99 e smi.;
- l'allegato "I" - Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli - del D.Lgs 105/2015, definisce le tariffe per le attività istruttorie e di controllo.

Ritenuto pertanto,

- di prendere atto e fare proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, così come descritte nel "Rapporto Finale di Ispezione" su menzionato e che qui si intendono integralmente riportate;
- di procedere ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al c.1 dell'art 32 del novello D.Lgs 105/2015 e quindi di concludere il procedimento avviato ai sensi della previgente disciplina abrogata;
- di adottare gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel cap.12 del "Rapporto Finale di Ispezione", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. di prendere atto del "Rapporto Finale di Ispezione" articolato in una relazione di 29 pagine e 12 allegati, trasmesso da ARPA con nota prot. n. 37672 del 03.07.2015, relativo alla visita ispettiva condotta con le modalità operative stabilite dal Decreto Direttoriale prot. n. DSA/DEC/ 2009/00232 del 25 marzo 2009, presso lo stabilimento "MADOGAS S.r.l." con sede operativa nella zona industriale oltre la S.S. n.98 Bari-Foggia - Comune di Corato (BA) e sede legale in Via Vecchia Trani A.C. - Comune di Corato (BA), che si intende qui riportato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare il presente atto ai sensi del previgente D.Lgs 334/99 e smi., in forza delle norme transitorie previste dall'art. 32 c.1 del vigente D.Lgs 105/2015;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento dovrà ottemperare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, alle prescrizioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate nel Capitolo 12 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" formalmente allegate al presente provvedimento per farne parte integrante;
4. di stabilire che, ai fini di quanto disposto al precedente punto, il Gestore dovrà trasmettere ad Arpa Puglia e all'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, entro i predetti 60 giorni una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle predette prescrizioni. Detta relazione inoltre, dovrà riportare in calce, la dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni sottoscritta dal Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
5. di stabilire che il Gestore dovrà tener conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate nel Capitolo 12 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione", in quanto utili al miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza;
6. di stabilire che, ai fini di quanto disposto al precedente punto, il Gestore dovrà trasmettere ad Arpa Puglia e all'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, entro i predetti 60 giorni apposita relazione indicante le azioni e i tempi che il Gestore intende adottare per dare seguito alle raccomandazioni di cui sopra;

7. di prendere atto del verbale datato 12 giugno 2015, con cui la Commissione ispettiva attesta di aver illustrato al Gestore le risultanze della visita ispettiva e di essersi accertata che le stesse siano state chiaramente comprese dal gestore;

8. di stabilire che il Gestore dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ad Arpa Puglia e all'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, le informazioni di cui al punto 5 (pag 46-47 del G.U 161/2015) della sezione A2 "INFORMAZIONI GENERALI" dell'allegato 5 "Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23" al D.Lgs 105/2015.

Tali informazioni dovranno essere rese nelle forme dell'autocertificazione così come previsto dall'art. 13 c. 2 del richiamato D.lgs, al fine di definire il conguaglio positivo o negativo della tariffa di cui all'allegato I del sopracitato D.Lgs 105/2015;

9. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore, mediante la valutazione della documentazione prodotta dallo stesso, al fine di controllarne l'adequazione per assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;

10. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull'avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;

11. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 del D.lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di trasmettere il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, al Gestore dello stabilimento "MADOGAS S.r.l." con sede operativa nella zona industriale oltre la S.S. n.98 Bari-Foggia - Comune di Corato (BA) e sede legale in Via Vecchia Trani A.C. - Comune di Corato (BA), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini di quanto previsto dal c.3 dell'art. 5 del D.Lgs 105/2015 e all'Arpa Puglia Direzione Generale;

di dare evidenza del presente provvedimento all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari, al Comune di Corato.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate, e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per un totale di n° 11 pagine;

b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:

www.regione.puglia.it

- nel Portale Ambientale regionale

(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

- c) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente (Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia);
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento
è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

il Funzionario P.O.
ing. Mauro Perrone

il Dirigente dell'Ufficio
ad interim il Dirigente del Servizio
ing. Giuseppe Tedeschi